

## IL SISTEMA D'ASILO IN GRECIA

Chiara Martini

Cosa succede una volta che una persona migrante sopravvive al viaggio in mare o alla traversata del fiume Evros? Una volta, cioè, che riesce a sorpassare il confine greco(UE)-turco? Cosa succede una volta che una persona migrante ha messo finalmente piede sul territorio europeo, presunta meta di rifugio, tranquillità e nuove occasioni?

In realtà, la sfida è ancora tutta da giocare. Se gli elementi della natura, l'accordo della vergogna e i confini militarizzati non sono riusciti a fermare questa persona, ora è il turno delle procedure legislative e dell'intricata macchina della burocrazia. In questo articolo la nostra volontaria Chiara Martini, che a febbraio è stata al campo profughi di Diavata, vicino a Salonico, insieme all'associazione *La Luna di Vasilika*, ci spiega quale nuovo viaggio aspetta le persone che vogliono fare richiesta d'asilo in Grecia. Un viaggio il cui esito è troppo spesso determinato dagli umori dei governi, dalla negligenza nelle procedure e dal caso: sì, perché se arrivi sulle isole o sulla terraferma, l'accoglienza potrebbe essere diversa.

One Bridge to Idomeni

### Il sistema d'asilo in Grecia

La Grecia è uno dei paesi maggiormente interessati dai flussi migratori che attraversano l'Europa negli ultimi anni. Le rotte tramite le quali è possibile raggiungerla (e quindi, potenzialmente, raggiungere l'Europa) sono due, una via mare e una via terra: la rotta del Mediterraneo orientale, ad oggi quella maggiormente percorsa e raccontata, e la rotta che permette di passare il confine terrestre greco-turco, attraversando il fiume Evros. Le persone che intraprendono questi tragitti provengono prevalentemente da paesi del Medio Oriente, in particolare da Afghanistan, Iraq e Siria. Si tratta di flussi che, al di là dell'incremento dato dalla guerra in Siria e dalla cosiddetta "crisi europea dei migranti" del 2015, erano già esistenti e interessavano popoli in fuga da guerre, conflitti e persecuzioni spesso determinati o aggravati da interventi occidentali (come, ad esempio, le guerre in Afghanistan e Iraq).

A seguito della guerra siriana e della conseguente crisi migratoria del 2015, il governo greco, allora guidato da Alexis Tsipras, aveva promulgato una legge sul sistema d'asilo (Legge 4375/2016) delineata sulla base dell'accordo UE-Turchia del 2016. Tale accordo, definito dalle istituzioni europee "dichiarazione congiunta", alla stregua di un comunicato stampa, non è stato approvato secondo l'iter legislativo previsto dai trattati e prevedeva l'impegno del governo turco nell'impedire nuovi arrivi in Europa a fronte del versamento di sei miliardi di euro di aiuti per la gestione rifugiati. Il principale scopo di questa intesa, criticata da giuristi e organizzazioni per i diritti umani e considerata spesso illegittima, era ed è ancora quello di rallentare in modo considerevole i flussi migratori verso l'UE, trattenendo i migranti nei paesi

di transito, come in questo caso la Turchia, e delegando di fatto il controllo dei confini a paesi terzi, in un processo che viene definito di “esternalizzazione delle frontiere”<sup>1</sup>.

Dalla fine del 2016 al 2019, se si guardano i numeri, l'accordo pare abbia più o meno “funzionato”: negli ultimi tre anni il flusso via mare e via terra dalla Turchia alla Grecia è diminuito, passando da circa un milione di persone arrivate fra il 2015 e l'inizio del 2016 alle 159mila dal 2017 al 2019.

Nonostante i numeri di oggi non abbiano niente a che vedere con la situazione del 2015, l'emergenza in Grecia rimane, soprattutto a causa di una gestione dell'immigrazione carente e penalizzante che negli anni si è dimostrata inadeguata a una situazione in costante evoluzione.

Per comprendere a pieno la questione è necessario menzionare il Regolamento di Dublino, uno dei pilastri del “Sistema comune europeo di asilo” (CEAS) che definisce “i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide”<sup>2</sup>. Il trattato stabilisce, sulla base di alcuni criteri, quale Stato debba farsi carico della richiesta di asilo di una persona giunta sul territorio europeo. Tale sistema ha dimostrato negli anni molte criticità e limiti, in quanto non riesce a fornire una protezione equa, efficiente ed efficace ai richiedenti e conduce a una distribuzione ineguale delle richieste d'asilo tra gli stati membri.

Gli stati più penalizzati da questo sistema sono stati e sono Italia e Grecia, a causa della loro posizione “alle porte dell'Europa”. Nel pieno della crisi migratoria del 2015, per alleviare la pressione su questi due paesi, il Consiglio d'Europa aveva varato un programma di *relocation* secondo il quale ogni stato dell'Unione avrebbe dovuto farsi carico di una quota percentuale delle persone arrivate nei due paesi che già avevano iniziato le procedure per la richiesta d'asilo. Le previsioni molto ottimistiche che erano state fatte al tempo non si sono avverate, dimostrando il mal funzionamento di tale dispositivo. Tra le ragioni del fallimento vi è il fatto che gli Stati aderiscono al programma su base volontaria: ciò ha comportato atteggiamenti di totale chiusura rispetto alla proposta (Polonia, Ungheria, Slovacchia) o di mancato raggiungimento delle quote decise da Bruxelles (Spagna, Belgio, Olanda), confermando la priorità data agli interessi nazionali a discapito di una solidarietà europea condivisa.<sup>3</sup>

## La legge del 2016

Ai sensi della legge sul sistema d'asilo promulgata nel 2016, ancora oggi la posizione giuridica di chi si trova in terraferma e di chi invece è bloccato sulle isole risulta molto

---

<sup>1</sup> Un approfondimento sul tema si può leggere qui

[https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/01/2020\\_1\\_Documento-Asgi-esternalizzazione.pdf](https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/01/2020_1_Documento-Asgi-esternalizzazione.pdf)

<sup>2</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=CELEX:32013R0604>

<sup>3</sup> <https://www.unhcr.it/risorse/carta-di-roma/fact-checking/la-relocation-unoccasione-persa-leuropa>

diversa. In entrambi i luoghi è garantita a tutti la possibilità di fare domanda di protezione internazionale, che comprende il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria<sup>4</sup>, ma le due collocazioni geografiche comportano l'applicazione di norme e prassi differenti.

Sulle isole tutti i migranti possono manifestare la propria volontà di richiedere asilo e all'arrivo vi è la possibilità di essere sottoposti alla cosiddetta *fast-track border procedure* (ovvero procedura accelerata di frontiera), una procedura che era stata introdotta come misura straordinaria e temporanea in caso di arrivo di grandi quantitativi di persone, ma che viene tuttora largamente applicata. A causa delle tempistiche velocizzate che la caratterizzano, tale procedimento non assicura un'adeguata presa in carico della richiesta d'asilo, non rispetta i diritti del richiedente e non garantisce tutele adeguate alla circostanza. La procedura accelerata viene applicata alle domande soggette alla dichiarazione UE-Turchia, ovvero a tutti i richiedenti arrivati nelle isole dell'Egeo dopo il 20 marzo 2016. Le uniche eccezioni ammesse riguardano coloro che richiedono il ricongiungimento familiare o chi fa parte di un gruppo considerato vulnerabile.<sup>5</sup>

La procedura prevede quindi una fase di registrazione e uno screening per determinare la nazionalità: tali operazioni sono condotte dal personale di Frontex<sup>6</sup> e dalla polizia greca, che durante questa fase pongono domande in merito alla presenza di parenti in altri paesi dell'UE, alla condizione di vulnerabilità e ad eventuali pericoli per la propria incolumità in Turchia. A

---

<sup>4</sup> L'istituto della protezione internazionale è stato introdotto nella normativa europea dalla Direttiva 2004/83/CE e successivamente modificata nel 2011 dalla Direttiva 2011/95/UE. La protezione internazionale comprende lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.

Lo status di rifugiato viene riconosciuto ai sensi della Convenzione firmata a Ginevra il 28 luglio del 1951 relativa allo status dei rifugiati. Il rifugiato viene definito dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra come colui che **“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”**.

La protezione sussidiaria viene definita dalla stessa Direttiva 2011/95/UE. È ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo o apolide che **non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti esistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese**.

Per danno grave si intende: la condanna a morte o all'esecuzione, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

<sup>5</sup> <https://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/general/flow-chart>  
<https://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/procedures/fast-track-border-procedure-eastern-aegean>

<sup>6</sup> Frontex, ovvero l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, è un'istituzione dell'UE che coordina le missioni di pattugliamento delle frontiere esterne aeree, marittime e terrestri degli Stati della UE e appoggia gli stati membri in operazioni comuni di rimpatrio dei migranti irregolari. Il suo compito è anche quello di aiutare gli stati membri che si trovino in situazioni che necessitano un'assistenza, operativa o tecnica, di rinforzo nel controllo delle frontiere esterne

tutti viene inoltre chiesto se intendono avanzare domanda di protezione internazionale. Si procede poi con il fotosegnalamento e la registrazione delle impronte che vengono inserite nel sistema Eurodac<sup>7</sup>, sia in caso di richiesta di protezione internazionale, sia in caso di migrante non richiedente asilo.

Durante l'intervista viene anche effettuato lo screening di vulnerabilità. Accertare l'appartenenza ad una categoria vulnerabile è una fase delicata ed importante per i richiedenti asilo: tale riconoscimento comporta la possibilità di procedere direttamente all'esame della domanda di asilo, senza dover accedere alla procedura di ammissibilità.

Secondo il meccanismo della ammissibilità/inammissibilità, le richieste di asilo dovrebbero essere sottoposte a un esame preliminare e tutti i richiedenti asilo che non dimostrano che per loro la Turchia è un paese non sicuro dovrebbero essere ricondotti forzatamente all'interno dei suoi confini.

Al momento solamente le richieste di asilo dei cittadini siriani vengono poi sottoposte a questo preesame (con esclusione dei vulnerabili), mentre per i richiedenti asilo di altre nazionalità non è ipotizzabile l'utilizzo di tale strumento, in quanto la legge Turca non prevede per loro alcuna forma di protezione internazionale o a questa assimilabile. Per i cittadini siriani, infatti, è sancita una sorta di protezione umanitaria che consente alle autorità greche di invocare l'uso della clausola del Paese di primo asilo.

In seguito alla registrazione, i richiedenti asilo siriani vengono convocati per l'intervista a mezzo della quale l'Asylum Service<sup>8</sup> emette poi la decisione di ammissibilità o inammissibilità della richiesta di protezione internazionale.

La decisione conclusiva viene presa dallo stesso Asylum Service, considerando anche il parere formulato a seguito del colloquio dall'EASO<sup>9</sup>, il cui supporto alle autorità nazionali greche sta nell'implementazione di personale durante le interviste e nella formulazione di opinioni legali circa le richieste d'asilo. Viene quindi notificato al richiedente il decreto di inammissibilità o di ammissibilità della domanda, rispetto al quale l'iter burocratico ha due possibilità di proseguimento. Qualora la richiesta venga ritenuta inammissibile, il richiedente asilo può impugnare la decisione e fare ricorso alla Commissione d'Appello e, successivamente, all'autorità giudiziaria amministrativa. Se invece la richiesta viene ritenuta ammissibile, la procedura di richiesta d'asilo prosegue in terraferma.

Per tutti i richiedenti non provenienti dalla Siria la procedura prevede invece un'intervista, condotta sempre dall'Asylum Service con il supporto di EASO, e la decisione conseguente.

---

<sup>7</sup> Eurodac è un sistema informatico che gestisce una banca dati creata nel 2000 per garantire l'efficacia dell'applicazione del Regolamento Dublino, attraverso la raccolta e la comparazione delle impronte digitali di richiedenti asilo e persone che vengono intercettate al momento dell'ingresso di una frontiera esterna di uno Stato membro.

<sup>8</sup> L'Asylum Service, o Servizio per l'Asilo, è un'istituzione governativa greca che risponde al Ministero per la Protezione del cittadino e che ha il compito di esaminare le richieste di protezione internazionale.

<sup>9</sup> L'EASO (European Asylum Support Office o Ufficio europeo di sostegno per l'asilo) è un'agenzia che coopera con l'Unione Europea in materia di asilo e protezione internazionale.

In caso di diniego è possibile fare ricorso alla Commissione d'Appello e successivamente al Tribunale Amministrativo competente.

Sulla terraferma, invece, chi arriva viene sottoposto inizialmente a una procedura detta di "pre-registrazione", che non corrisponde a una vera e propria formalizzazione della domanda d'asilo, quanto piuttosto ad una registrazione della volontà di richiedere la protezione internazionale: tale procedura è alquanto simbolica e non comporta né la sottoposizione a fotosegnalamento né la registrazione delle impronte. Durante la pre-registrazione è quindi possibile specificare se si vuole fare richiesta per protezione internazionale, *relocation* o ricongiungimento familiare.

Le persone pre-registrate ricevono quindi un permesso di soggiorno della durata di un anno, riportante i propri dati personali e una foto con cui hanno, teoricamente, accesso ai servizi di base, ma non la possibilità di lavorare.

La fase successiva consiste nella registrazione vera e propria, durante la quale avviene la formalizzazione della domanda, il fotosegnalamento e una breve intervista riguardante i motivi della fuga dal proprio paese. Le tempistiche tra una fase e l'altra sono molto lunghe e, per riuscire a formalizzare ufficialmente la domanda d'asilo, il tempo medio d'attesa supera i dodici mesi.

Si procede poi con un'audizione personale condotta dall'Asylum Service nelle sue sedi territoriali che riguarda primariamente la fondatezza della domanda. La decisione rispetto alla domanda, ovvero se viene accolta o meno la richiesta di protezione internazionale, di *relocation* o di ricongiungimento, è presa in prima istanza dal membro dell'Asylum Service che ha condotto l'intervista: tale decisione, in caso di negatività, è impugnabile in Commissione di Appello.

In caso di diniego, quindi, è possibile fare ricorso alla Commissione d'Appello, l'autorità amministrativa, nel termine di 30 giorni dalla notifica. In caso di decisione negativa anche da parte della Commissione d'Appello è possibile fare ricorso giurisdizionale – al Tribunale Amministrativo competente nel territorio dove si è svolta la procedura –, nel termine di 60 giorni dalla notifica del diniego.

## **L'evoluzione della crisi migratoria e la nuova legge del 2019**

Secondo le stime dell'UNHCR, durante la crisi migratoria del 2015 gli arrivi via mare ammontarono a 856.723 e quelli via terra 4.907. A seguito di un calo registrato nel 2017 e nel 2018, nel 2019 si è visto un nuovo aumento del flusso con 59.726 arrivi via mare e 14.887 via terra, circa il 30% in più rispetto all'anno precedente.

Con oltre 115.600<sup>10</sup> tra rifugiati e migranti attualmente nel paese e un aumento degli arrivi, l'immigrazione rimane una questione sempre attuale e problematica per la Grecia, troppo spesso utilizzata come terreno di scontri e rivalse politiche.

A luglio 2019 i conservatori sono tornati al governo in Grecia, guidati dal partito di destra Nuova Democrazia, e da subito hanno adottato un approccio coercitivo e penalizzante nei confronti degli immigrati presenti sul territorio o in arrivo, accusando i predecessori di aver gestito la crisi dei rifugiati in maniera inadeguata. La linea politica dimostrata dal premier Mitsotakis prevede infatti più controlli, vincoli e restrizioni per i richiedenti asilo ed è stata duramente criticata da numerose organizzazioni per i diritti umani.

Seguendo questo orientamento, il 31 ottobre 2019 il governo ha approvato una nuova legge (Legge 4636/2019) sull'asilo che mira principalmente ad accelerare le procedure, a facilitare l'espulsione di un sempre maggior numero di persone e a controllare maggiormente i richiedenti asilo presenti sul territorio.

Questa nuova direttiva sulla protezione internazionale ha subito suscitato grandi preoccupazioni da parte dell'UNHCR e di organizzazioni della società civile, quali *Médecins Sans Frontières*, *Amnesty International*, *Human Rights Watch*. Le critiche riportate, in particolare, fanno riferimento all'intensificazione delle misure coercitive da parte del governo e all'indebolimento delle garanzie procedurali nell'ambito dell'accoglienza e delle procedure d'asilo.

Nello specifico, le principali modifiche rispetto alla legge precedente riguardano:

- I permessi di soggiorno: viene ridotta la durata del permesso di soggiorno per la protezione sussidiaria da tre a un anno.
- Trattenimento dei richiedenti asilo: vengono introdotte diverse disposizioni che amplieranno le misure di detenzione. Diventa ora possibile trattenere persone che hanno presentato domanda di asilo in libertà, aumentando così il rischio di privazione arbitraria della libertà personale al momento dell'arrivo; viene inoltre abolito il meccanismo di revisione d'ufficio dei provvedimenti di trattenimento e viene prolungata la durata massima del trattenimento dei richiedenti asilo a 18 mesi prima dell'espulsione- in cui non si tiene conto dei precedenti periodi di detenzione.<sup>11</sup>
- Accesso al mercato del lavoro: viene introdotto un periodo di sei mesi prima che i richiedenti asilo possano accedere al mercato del lavoro (precedentemente era possibile accedervi subito).
- Colloquio personale: il colloquio personale necessario per formalizzare la richiesta d'asilo può essere ora condotto da autorità diverse dall'Asylum Service, ovvero dalla

---

<sup>10</sup> Dati forniti da UNHCR <https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74134>

<sup>11</sup> Un approfondimento sulle nuove forme di trattenimento all'articolo [https://www.meltingpot.org/Tutto-tranne-l-ultima-spiaggia-in-Grecia-l-ultima-riforma.html#.XnotutNKg\\_U](https://www.meltingpot.org/Tutto-tranne-l-ultima-spiaggia-in-Grecia-l-ultima-riforma.html#.XnotutNKg_U)

Polizia e dalle Forze Armate, soprattutto in caso di arrivo di un gran numero di richiedenti asilo.

- Procedura accelerata o *Fast-track border procedure*: viene allargato l'uso delle procedure accelerate, dette anche procedure speciali, ai minori non accompagnati e ai casi ritenuti vulnerabili. Tali procedure sono ritenute dai più prive di tutele adeguate.
- Lista dei Paesi terzi sicuri: vengono stabilite delle regole per la compilazione di una lista di paesi terzi sicuri mediante decisione ministeriale congiunta. La lista di paesi terzi sicuri mira a facilitare e velocizzare le procedure di espulsione e rimpatrio, ma risulta spesso arbitraria e non tiene conto delle condizioni socio-politiche di molti luoghi.
- Accesso alla sanità pubblica: non viene più concesso l'accesso da parte dei richiedenti asilo al sistema sanitario nazionale. Secondo la legge i richiedenti asilo dovrebbero dotarsi di una carta detta K.Y.P.A. (*Foreign Health Card*) che garantirebbe loro la possibilità di accedere a cure mediche. Ad oggi il sistema non è ancora funzionante.
- Screening di vulnerabilità: viene rimosso il disturbo post-traumatico da stress (PTSD) dai criteri di vulnerabilità considerati durante lo screening. Le vittime di tortura hanno ora bisogno di far certificare i loro casi da medici che fanno parte del sistema sanitario pubblico greco.
- Possibilità di ricorso in caso di diniego: la nuova legge rende più difficili e impraticabili le procedure di ricorso in caso di diniego. I richiedenti asilo dovranno fornire complicati documenti legali per conoscere le ragioni del diniego e non avranno accesso a una consulenza legale gratuita per orientarsi tra le procedure necessarie.
- Nuovi centri di trattenimento: il Parlamento ha inoltre annunciato la chiusura dei centri di accoglienza e identificazione sulle isole dell'Egeo, la creazione di nuovi centri di detenzione chiusi e la trasformazione dei campi per rifugiati della Grecia continentale in campi controllati.

## **La situazione ad oggi**

L'aggravarsi del conflitto in Siria e la nuova escalation di violenze verificatasi a Idlib tra le forze governative siriane ed esercito turco ha provocato a inizio 2020 un nuovo esodo di massa causato dall'aumento di profughi e sfollati verso la Turchia. Alla luce di queste pressioni e del solo parziale adempimento da parte dell'Europa degli accordi stipulati, il 27 febbraio il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha disposto la riapertura delle frontiere del Paese - dove secondo gli ultimi dati dell'UNHCR si trovano almeno 3,6 milioni di asilanti siriani - agevolando così i flussi "in uscita" verso l'Europa.

Come detto precedentemente, la frontiera con la Grecia era stata quasi del tutto chiusa nel 2016, in seguito all'accordo tra Consiglio d'Europa e Ankara, e negli ultimi quattro anni gli

arrivi in Grecia e sulle isole avevano visto una diminuzione, anche se non si erano mai interrotti completamente.

In seguito alla decisione del presidente turco, migliaia di persone hanno cercato di superare la frontiera sia via mare, cercando di raggiungere le isole dell'Egeo, sia lungo il fiume Evros che delimita il confine di 120 chilometri con la Grecia. Di risposta il governo greco ha rafforzato la presenza ai confini con pattuglie di polizia, esercito e forze speciali, iniziando ad attuare veri e propri respingimenti per impedire ai migranti di entrare nel territorio nazionale.

<sup>12</sup> Ciò che però ha suscitato maggiori proteste e preoccupazioni dalle organizzazioni per i diritti umani <sup>13</sup> è stata la decisione di sospendere la possibilità di fare richiesta d'asilo per tutto il mese di marzo, in totale violazione delle leggi europee sul diritto d'asilo e della Convenzione di Ginevra sullo Statuto dei Rifugiati del 1951.

Secondo il comunicato diffuso in quei giorni sono state adottate le seguenti misure: implementazione delle misure di sicurezza sui confini della nazione attraverso forze armate, sospensione temporanea della possibilità di richiesta d'asilo e conseguente rimpatrio nel Paese di origine di coloro che entrano illegalmente nel territorio nazionale greco.

A inizio aprile 2020 è stato quindi annunciato l'annullamento del blocco e il ripristino di tutte le procedure vigenti prima, ma a causa dell'emergenza Covid gli uffici dell'Asylum Service sono rimasti chiusi fino al 18 maggio<sup>14</sup> per registrazioni, interviste, richieste d'appello, prorogando di fatto la sospensione della possibilità di richiesta d'asilo.<sup>15</sup>

Anche nei campi profughi la pandemia di Coronavirus ha aggravato la situazione, specialmente negli hotspot collocati sulle isole, dove il sovraffollamento, le scarse condizioni igieniche e sanitarie e un contesto già emergenziale fanno temere il disastro umanitario. Numerose ONG e organizzazioni per i diritti umani chiedono da settimane il trasferimento immediato della maggior parte delle 38mila persone che si trovano a Lesbo, Samos e Chios e invitano agli stati europei a riattivare i canali di ricollocamento all'interno dell'Unione europea, come era avvenuto nel biennio 2015-2017. Durante il vertice europeo a Bruxelles del 10 marzo è stato firmato un accordo e otto paesi europei hanno dato la disponibilità ad accogliere circa 1600 minori non accompagnati, i cui ricollocamenti previsti sono iniziati ad aprile. Si tratta di misure positive ma sicuramente non sufficienti per affrontare adeguatamente l'attuale situazione di estrema emergenza e scongiurare quella che è già di fatto una catastrofe umanitaria.

---

<sup>12</sup> Tale pratica viola il principio di non-refoulement stabilito dalla Convenzione di Ginevra. Prassi simili sono state sanzionate in passato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

<sup>13</sup> Un'analisi legale completa sulla questione la potete leggere qui:

[https://rsaegrean.org/wp-content/uploads/2020/05/RSA\\_LN\\_AsylumSuspension.pdf](https://rsaegrean.org/wp-content/uploads/2020/05/RSA_LN_AsylumSuspension.pdf)

<sup>14</sup> <https://www.infomigrants.net/en/post/24843/greece-asylum-service-reopens-after-11-week-pause>

<sup>15</sup>

<http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2020/03/Announcement-Suspension-of-Services-to-the-Public-English.pdf>



Venerdì 8 maggio il parlamento ha votato e approvato<sup>16</sup> una serie di emendamenti alle leggi su asilo e immigrazione che consentiranno la detenzione automatica, fino a un massimo di 36 mesi, dei richiedenti asilo il cui appello è stato respinto e di coloro che sono soggetti alla procedura di espulsione. Le modifiche prevedono inoltre nuove limitazioni ai diritti dei richiedenti asilo nelle varie fasi della procedura (ad esempio l'aumento del numero dei casi in cui gli appelli possono essere esaminati da un comitato composto da un solo giudice) e la trasformazione dei campi di accoglienza aperti nelle isole dell'Egeo in "centri chiusi controllati", completamente controllati dalle forze dell'ordine.

Il clima di precarietà e incertezza che circonda le sorti dei richiedenti asilo, rifugiati e migranti presenti in Grecia è quindi totale e aumenta la drammaticità della loro condizione: dipendendo dai continui cambiamenti che caratterizzano le politiche migratorie nazionali ma anche europee sono condannati a una arbitrarietà che non sembra aver fine.

---

16

<https://www.amnesty.it/grecia-il-parlamento-votera-sulla-detenzione-sistematica-di-migranti-e-richiedenti-asilo/>

Una dichiarazione di Amnesty International rispetto alla criticità dei nuovi emendamenti sulle leggi riguardanti asilo e immigrazione:

<https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2020/05/05083214/EUR2522592020ENGLISH.pdf>